

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2025

In questo numero:

Approfondimenti

Il riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie societarie, a cura di Marco Orlandi

Il deposito in appello di deleghe e procure: riflessioni a margine dell'intervento della Corte costituzionale, di Alvisè Bullo e Elena De Campo

CPB 2025-2026: modalità di adesione e nuove regole da conoscere, di Enrico Molteni

Giurisprudenza – Corte Costituzionale

Dichiarata parzialmente illegittima la disciplina che introduce un divieto assoluto di nuove prove in appello nel processo tributario

Censurata la disciplina transitoria per l'applicazione immediata delle nuove disposizioni anche ai giudizi già instaurati

Ritenute non fondate le questioni relative al divieto di deposito delle notifiche degli atti impugnati

Prassi – Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025, l'Amministrazione chiarisce che agli atti costitutivi del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9% ai fini dell'imposta di registro

Legislazione

Approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'adesione al Concordato preventivo biennale 2025/2026 (Prov. prot. n. 172928/2025 del 9 aprile 2025)

Definiti i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso al regime premiale ISA per il periodo d'imposta 2024 (Prov. prot. n. 176203/2025 dell'11 aprile 2025)

Riforma del Processo tributario: la Corte costituzionale si pronuncia sulla nuova disciplina delle prove in appello

Corte Costituzionale sentenza n. 36 del 27 marzo 2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sollevata dalle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia con riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, 102, comma 1 e 111, commi 1 e 2, della Costituzione.

Per la Consulta è costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 58, comma 3, citato nella parte in cui vieta il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.

Con la stessa pronuncia, la Corte Costituzionale ha, altresì,

ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni in questione si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché "ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023".